



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 145 del 18/12/2017

Proposta n. 2017/1649

OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEI COMUNI DI NIBBIANO E PECORARA ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VAL TIDONE N. 6 DEL 13.5.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA VICE-PRESIDENTE

Premesso che:

- i Comuni di Nibbiano e di Pecorara sono parte dell'Unione dei Comuni Val Tidone (unitamente ai Comuni di Pianello Val Tidone e di Castel San Giovanni) e, nello specifico, del sub-ambito territoriale all'interno di questa;
- i predetti Comuni, in forma associata con anche i Comuni di Pianello Val Tidone e di Caminata, si sono dotati di Piano Strutturale Comunale (PSC) e di Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) mediante approvazione dei medesimi con atto di Consiglio n. 8 del 3.6.2009 dell'allora Comunità Montana Valle del Tidone, successivamente in parte variati;
- l'Unione dei Comuni Val Tidone ha poi proceduto con la contemporanea adozione di una Variante al PSC (atti di Consiglio n. 5 e 7 del 13.5.2017) e di una Variante al RUE con contenuti di pianificazione operativa (atto di Consiglio n. 6 del 13.5.2017) dei soli Comuni di Nibbiano e di Pecorara, trasmettendoli alla Provincia con nota n. 2884 del 31.5.2017, registrata al prot. prov.le n. 13102 del 31.5.2017;
- sulla citata Variante al PSC dei Comuni di Nibbiano e Pecorara questa Amministrazione ha formulato riserve con atto del Presidente n. 144 del 15.12.2017;
- dalla verifica di completezza della documentazione di Variante al RUE pervenuta è emersa la necessità di richiedere all'Unione alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 15301 del 26.6.2017;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali n. 5253 e n. 5262 del 3.11.2017 (ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 27216 del 3.11.2017 e n. 27810 del 10.11.2017), mentre i pareri sono pervenuti in parte direttamente dalle Autorità coinvolte e in parte in allegato alle citate note comunali;

Dato atto che:

- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i POC;
- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente, all'interno dell'articolato normativo, specifica ulteriormente il ruolo del RUE;
- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante al RUE con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

Dato inoltre atto, relativamente alla valutazione di sostenibilità, che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009), le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla citata Direttiva e alla normativa di recepimento;
- a tal fine il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come successivamente modificato, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- ai sensi dell'art. 5, c. 7, lett. b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani operativi comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- nel caso di specie, il RUE assume la natura di un vero e proprio strumento di pianificazione e pertanto deve essere sottoposto a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili, secondo le fasi procedurali disciplinate dal citato art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- gli atti comunali con i quali il Regolamento con contenuti di pianificazione operativa viene approvato dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello stesso e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Dato altresì atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della*

Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.”;

- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURET n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Acquisiti pertanto agli atti i pareri e le valutazioni da parte delle seguenti Autorità:

- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota n. 4205 del 11.7.2017 (registrata al prot. prov.le n. 16616 del 12.7.2017);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 7280 del 18.7.2017 (registrata al prot. prov.le n. 17136 del 18.7.2017);
- Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (Sezione provinciale di Piacenza), nota n. 9691 del 8.8.2017 (registrata al prot. prov.le n. 18884 del 8.8.2017);
- Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza (Dipartimento di sanità pubblica - U.O. Igiene pubblica), nota n. 62585 del 10.8.2017 (registrata al prot. prov.le n. 19321 del 10.8.2017);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Affluenti Po, nota n. 40850 del 20.9.2017 (registrata al prot. prov.le n. 22708 del 20.9.2017);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, nota n. 9750 del 2.11.2017 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale n. 5262/2017);

Acquisiti inoltre agli atti:

- la dichiarazione in data 3.11.2017 del competente Responsabile dell'Unione in merito alla insussistenza, sui territori comunale interessati dalla Variante al RUE, del vincolo di trasferimento degli abitati, mentre risulta vigente il vincolo di consolidamento degli abitati relativamente al centro abitato di Pecorara;
- la certificazione in data 3.11.2017 del competente Responsabile dell'Unione inerente l'invio alle Autorità militari della comunicazione di adozione della Variante al RUE in argomento;
- le copie delle osservazioni presentate nella fase di deposito e pubblicazione della Variante al Regolamento;

Dato atto che in data 10.11.2017 sono pervenute le ultime integrazioni e che da tale data decorre il termine di 60 giorni assegnato alla Provincia per l'adozione del presente atto il quale, quindi, scade il giorno 9.1.2018;

Considerato che:

- l'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" ha riguardato solo alcuni contenuti degli elaborati di Variante al RUE di cui all'allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Nibbiano e Pecorara, elaborati V.RUE adottata CU 6-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a compimento della fase istruttoria è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve sui contenuti di pianificazione operativa della Variante al RUE in questione come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Nibbiano e Pecorara, riserve V.RUE adottata CU 6-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo alla Variante al RUE dei Comuni di Nibbiano e Pecorara, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Nibbiano e Pecorara, parere motivato su V.RUE adottata CU 6-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole alla Variante al RUE dei Comuni di Nibbiano e Pecorara, condizionato all'integrazione degli elaborati di piano con gli elementi conoscitivi contenuti nello "Studio di Microzonazione sismica e l'analisi delle condizioni limite per l'emergenza, dei Comuni di Nibbiano e Pecorara, redatti a seguito dei contributi regionali ottenuti dai due comuni, di cui alla D.G.R. n. 241/2017";

Dato atto che:

- in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale, pur non sussistendo un potere di intervento in capo alla Provincia relativamente ai contenuti meramente regolamentari della Variante al RUE, nondimeno le valutazioni che vengono espresse con il presente provvedimento hanno dovuto considerare anche quelle componenti regolamentari che interagiscono con le componenti strutturali e operative dello strumento urbanistico comunale, tenuto conto dell'obiettivo di garantire un impianto complessivo del nuovo sistema urbanistico comunale coerente e integrato in tutte le sue articolazioni e conforme al quadro normativo statale e regionale oltre che a quello della pianificazione di livello territoriale sovra comunale;
- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7, della L.R. n. 20/2000, applicabili al procedimento di approvazione della Variante al RUE in argomento in forza delle disposizioni di cui al comma 4**bis** dell'art. 33 della medesima legge regionale, il Consiglio dell'Unione dei Comuni Val Tidone decide in merito alle osservazioni presentate e adegua la Variante al Regolamento alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, l'Unione dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
- concluso l'iter di approvazione della Variante al RUE, l'Unione dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia della Variante approvata alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile la stessa attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3 della L.R. n. 20/2000;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governio e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con

Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPO), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 “Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l’art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l’art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell’Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell’Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l’insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dal Dirigente del Servizio “Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive” in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell’art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve ai contenuti di pianificazione operativa della Variante al RUE dei Comuni di Nibbiano e Pecorara, adottata con atto di Consiglio dell’Unione dei Comuni Val Tidone n. 6 del 13.5.2017, così come riportate in Allegato 2 (denominato “Allegato 2 – Nibbiano e Pecorara, riserve V.RUE adottata CU 6-2017”), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell’istruttoria svolta dal Servizio “Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive”, parere motivato VAS positivo sulla Variante al RUE dei Comuni di Nibbiano e Pecorara di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato “Allegato 3 – Nibbiano e Pecorara, parere motivato su V.RUE adottata CU 6-2017”), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente alla Variante al RUE dei Comuni di Nibbiano e Pecorara di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole condizionato all’integrazione degli elaborati di piano con gli elementi conoscitivi contenuti nello “Studio di Microzonazione sismica e l’analisi delle condizioni limite per l’emergenza, dei Comuni di Nibbiano e Pecorara, redatti a seguito dei contributi regionali ottenuti dai due comuni, di cui alla D.G.R. n. 241/2017”;

4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento ai soli contenuti di pianificazione operativa degli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 – Nibbiano e Pecorara, elaborati V.RUE adottata CU 6-2017");
5. di dare atto che, in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale, pur non sussistendo un potere di intervento in capo alla Provincia relativamente ai contenuti meramente regolamentari della Variante al RUE, nondimeno le valutazioni che vengono espresse con il presente provvedimento hanno dovuto considerare anche quelle componenti regolamentari che interagiscono con le componenti strutturali e operative dello strumento urbanistico comunale, tenuto conto dell'obiettivo di garantire un impianto complessivo del nuovo sistema urbanistico comunale coerente e integrato in tutte le sue articolazioni e conforme al quadro normativo statale e regionale oltre che a quello della pianificazione di livello territoriale sovra comunale;
6. di dare atto che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, l'Unione dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Unione dei Comuni Val Tidone;
8. di dare atto che l'Unione dei Comuni Val Tidone, a norma del comma 7 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, applicabile al procedimento approvativo della Variante al RUE in argomento in forza del comma 4**bis** dell'art. 33 della medesima legge regionale, decide in merito alle osservazioni presentate, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 6. del presente dispositivo, e adegua la Variante al Regolamento alle riserve formulate con il presente provvedimento ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
9. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della Variante al RUE, l'Unione dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio della Variante al RUE approvata alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire l'accessibilità della Variante al RUE approvata attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18**bis**, comma 3 della L.R. n. 20/2000;
10. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA VICE-PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PATRIZIA CALZA

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1649/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEI COMUNI DI NIBBIANO E PECORARA ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VAL TIDONE N. 6 DEL 13.5.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 18/12/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 145 del 18/12/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEI COMUNI DI NIBBIANO E PECORARA ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VAL TIDONE N. 6 DEL 13.5.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 18/12/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Attestazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 145 del 18/12/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEI COMUNI DI NIBBIANO E PECORARA ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VAL TIDONE N. 6 DEL 13.5.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 18/12/2017 al 02/01/2018

Piacenza li, 03/01/2018

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

Allegato 1 – Nibbiano e Pecorara, elaborati V.RUE adottata CU 6-2017

DENOMINAZIONE	SCALA
RUE R01 - Relazione Illustrativa del RUE	/
RUE NTA – Norme Tecniche di Attuazione	/
RUE T01a Nord – Classificazione del territorio del RUE	1:10.000
RUE T01b Sud – Classificazione del territorio del RUE	1:10.000
RUE T01c – Classificazione del territorio del RUE. NIBBIANO e FRAZIONI	1:5.000
RUE T01d – Classificazione del territorio del RUE. PECORARA e FRAZIONI	1:5.000
RUE T02a – Centro storico e complessi storico testimoniali. DESTINAZIONI D'USO E MODALITA' D'INTERVENTO. Nibbiano e frazioni	1:2.000
RUE T02b – Centro storico e complessi storico testimoniali. DESTINAZIONI D'USO E MODALITA' D'INTERVENTO. Pecorara e frazioni	1:2.000
VST-RA – Val.S.A.T. Rapporto Ambientale	/
VST-SNT – Val.S.A.T. Sintesi Non Tecnica	/

Premesso che

- la verifica istruttoria ha interessato la disciplina del territorio urbano ed extraurbano rappresentata nelle Tavole RUE T01a/b/c/d e RUE T02a/b e regolata dal Titolo III "Norme per le trasformazioni e l'uso del territorio" e "ALLEGATO A – Schede degli ambiti da riqualificare" delle Norme Tecniche di Attuazione del RUE, nonché gli elaborati RUE R01 – Relazione illustrativa del RUE e gli elaborati di ValSAT;
- che per quanto concerne le competenze di ciascun livello in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale dopo la riforma urbanistica regionale del 2000, si richiama quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, secondo cui le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC,

si formulano le seguenti riserve:

VERIFICA DI CONFORMITA' RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC E VERIFICA DEI CONTENUTI IN RIFERIMENTO ALLA L.R.20/2000, AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI E AL PTCP

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

1. Premesso che la Variante generale al Regolamento Urbanistico Edilizio, oggetto delle presenti valutazioni, è stata adottata contestualmente alla Variante generale al Piano Strutturale Comunale, risulta necessario modificarne gli elaborati costitutivi in conformità agli elaborati di PSC, come modificati in riferimento alle riserve formulate dalla Provincia.
2. Si evidenzia che alla luce della recente approvazione della L.R. n. 12 del 23 giugno 2017, che ha apportato modifiche alla L.R. 15 del 30 luglio 2013, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 bis di quest'ultima, e dell'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia approvato con DGR 922/2017 (e relativi allegati), entrati in vigore lo scorso 1 luglio, il RUE deve essere conformato alla struttura generale uniforme ed ai criteri espositivi previsti nello schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I alla DGR 922/2017, secondo le modalità e le procedure indicate nella stessa Delibera di Giunta Regionale (art. 2). Inoltre l'articolato normativo di RUE, deve essere oggetto del processo di revisione previsto dall'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, assunto ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R.15/2013 e approvato con DGR 922/2017; in particolare risulta necessaria la verifica delle definizioni tecniche utilizzate negli elaborati di RUE in riferimento all'Allegato II alla DGR 922/2017 "Definizioni tecniche uniformi (DTU)", secondo le disposizioni di cui all'art.3 del citato atto regionale.
3. Al fine di una migliore e più chiara comprensione degli elaborati di RUE, premesso che nello strumento comunale è opportuno utilizzare le stesse definizioni e terminologie indicate dal PTCP e dalla normativa vigente, nelle NTA, risulta necessario riportare sempre, i richiami agli elaborati cartografici di cui si fornisce la descrizione o a cui si fa riferimento.

DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE

4. Relativamente al dimensionamento delle previsioni insediative, risulta necessario assicurare la coerenza tra le previsioni del RUE e quanto definito nel PSC, garantendo che l'attuazione degli interventi previsti dal RUE negli ambiti del tessuto consolidato con funzioni prevalentemente residenziali e nel territorio rurale, non generi incrementi di popolazione

che si discostino in modo rilevante dagli obiettivi fissati dal PSC.

TERRITORIO URBANIZZATO

5. Si modifichi il "Perimetro del tessuto urbanizzato", più correttamente definibile come "perimetro del territorio urbanizzato", individuato sulle tavole di RUE, recependo quello definito negli elaborati di PSC come modificati in riferimento alle specifiche riserve.

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI

6. Al fine di una maggiore chiarezza e comprensibilità degli elaborati di RUE, della completezza della disciplina particolareggiata dei centri/nuclei storici e degli edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale, e della conformità con il PSC, si evidenzia quanto segue:
 - si rivalutino le categorie di intervento attribuite negli elaborati RUE T02a e RUE T02b e descritte nelle NTA di RUE all'art.43, in riferimento alle disposizioni di cui all'art.72 di PSC (come modificato in riferimento alle riserve), agli art. A-8 e A-9 della L.R.20/2000, all'art.25 del PTCP e alla luce delle modifiche recentemente approvate, con L.R. 12/2017 - art. 31, all'Allegato della L.R.15/2013 contenente la definizione degli interventi edilizi, alle quali la disciplina normativa di RUE deve essere conforme; si tenga conto che l'attribuzione di categorie d'intervento articolate rispetto alle disposizioni regionali, deve essere supportata da un'approfondita analisi di dettaglio;
 - si provveda a modificare le tavole RUE T02a e RUE T02b in riferimento agli eventuali aggiornamenti relativi all'individuazione dei beni soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda, da effettuarsi negli elaborati di PSC in riferimento a specifica riserva;
 - per quanto riguarda gli edifici soggetti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs.42/2004, individuati sulle tavole RUE T02a e RUE T02b, si evidenzia che per alcuni beni la categoria d'intervento assegnata non pare appropriata, in quanto non compatibile con le disposizioni/dichiarazioni di tutela di cui al sopracitato Decreto Legislativo; pertanto in riferimento a quanto sopra esposto si rivalutino le categorie di intervento attribuite;
 - sulle tavole RUE T02a e RUE T02b, oltre agli edifici soggetti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs.42/2004, devono essere individuati anche le zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale non soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004, articolati, ai sensi dell'art. A-9 della L.R.20/2000, in "Edifici di interesse storico-architettonico" e in "Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale", in conformità alla Tavola dei vincoli di PSC, come modificata in riferimento alla specifica riserva. Si provveda a predisporre la disciplina particolareggiata degli interventi (cartografica/normativa), nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e del valore storico, relativamente alle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale (comprensivi dei beni soggetti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs.42/2004), esterni ai "centri storici", che, pur non essendo presenti negli elaborati cartografici del RUE, sono individuati puntualmente sulla Tavola dei vincoli di PSC che richiama specifici elaborati di QC contenenti l'analisi dettagliata degli insediamenti storici; la disciplina normativa relativa alle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale che integrerà la sezione I del capo I del Titolo III delle NTA di RUE, deve essere predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.49 come modificato in riferimento alla specifica riserva;
 - risulta opportuno individuare sulle tavole RUE T02a e RUE T02b (con apposita simbologia), le unità minime d'intervento che comprendono più unità edilizie in ragione della loro complessità tipologica, al fine di garantire interventi omogenei e rispettosi del tessuto storico;
 - si integrino le tavole RUE T02a e RUE T02b in riferimento all'eventuale comando assegnato dal PSC al RUE in riferimento alla viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, da individuarsi sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale, in riferimento alla specifica riserva; la disciplina di cui al Titolo III, Capo I, sezione I, dovrà essere adeguata di conseguenza.

AMBITI URBANI CONSOLIDATI

7. Richiamando le specifiche riserve formulate relativamente alla perimetrazione del territorio urbanizzato e degli ambiti urbani consolidati, si provveda a modificare l'individuazione di questi ultimi, presente sulle tavole di RUE, in conformità alle tavole di PSC come modificate in riferimento alle riserve provinciali.
8. Si articoli la disciplina relativa agli interventi ammissibili negli ambiti residenziali storico-testimoniali R1, nella stesura adottata troppo generica e di difficile applicazione, in considerazione della presenza, in tali ambiti, di edificato di valore testimoniale, integrando il comma 7 dell'art.45 delle NTA di RUE.
9. Nell'art.51 – Ambiti dei corsi d'acqua, si richiama le specifiche disposizioni di tutela relative ai corsi d'acqua contenute nel PSC.

AMBITI DA RIQUALIFICARE

10. L'individuazione e la disciplina di RUE relative all'ambito da riqualificare prevalentemente produttivo, devono essere conformi a quanto previsto per tale ambito dal PSC; ciò in considerazione che nel PSC, in riferimento alla specifica riserva, risulta necessario chiarire se l'ambito presenti le caratteristiche di un "ambito da riqualificare" di cui all'art.A-11 della L.R.20/2000, oppure se possa essere definito parte di un ambito specializzato per attività produttive esistente rispetto al quale il RUE può definire una specifica disciplina di intervento; nel caso venga definito ambito da riqualificare ai sensi dell'art.A-11 della L.R.20/2000, l'individuazione cartografica e la disciplina normativa, dovranno pertanto essere riviste, eliminando l'allegato A "Schede degli ambiti da riqualificare" alle NTA di RUE.

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

11. Relativamente agli Ambiti specializzati per attività produttive, risulta necessario ricondurre l'articolazione alle disposizioni della L.R.20/2000, modificando la cartografia in coerenza con quella di PSC, variata sulla base della specifica riserva ed integrando la disciplina normativa con una specifica sezione dedicata agli ambiti specializzati per attività produttive.
Si verifichi la conformità della disciplina normativa di cui agli articoli 48, 49 e 50, alla disciplina di PSC relativa agli ambiti specializzati per attività produttive, da riformulare in riferimento alla specifica riserva.

ASPETTI COMMERCIALI

12.Aspetti inerenti al commercio al dettaglio in sede fissa

Elaborato RUE-NTA - Norme Tecniche di Attuazione

In generale, per il tematismo del commercio in sede fissa, l'articolato normativo del RUE ha individuato le tipologie dimensionali insediabili e quelle "vietate" nei vari ambiti del territorio considerato.

In coerenza con quanto evidenziato nelle riserve sulla Variante al PSC e con la più recente normativa relativa alla liberalizzazione del settore commerciale, occorre dare maggiore evidenza alle motivazioni che rendono idonei gli ambiti territoriali disciplinati dagli artt. 40.1, 45, 46, 47, 49 e 50 delle NTA al solo insediamento di esercizi di vicinato e l'Ambito commerciale esistente di cui all'art. 50 ad insediamenti dimensionalmente più rilevanti.

Allo scopo, si rammenta che la disciplina di Piano deve essere definita in base ad oggettive condizioni di tipo urbanistico, ambientale, paesaggistico, ecc. che possano rendere idonee le varie porzioni del territorio all'insediamento di determinate strutture, alle esigenze di tutela della rete esistente e/o del consumatore, ecc..

Possono costituire un supporto alle valutazioni ed alle scelte comunali anche le disposizioni di cui all'Atto di indirizzo approvato con D.C.R. n. 1253/1999 e, in particolare:

- capitoli 3. e 4.: criteri per l'individuazione degli ambiti idonei all'insediamento di esercizi commerciali nelle varie porzioni del territorio,
- punto 4.2.3, lettera e): modalità di attuazione di medio-grandi strutture di vendita.

Inoltre, si chiede di ricondurre la terminologia utilizzata per le tipologie dimensionali commerciali alle definizioni di cui all'Atto di indirizzo approvato con D.C.R. n. 1253/1999 (che, ad esempio, non prevede gli insediamenti denominati "parco commerciale").

In merito alle dotazioni di parcheggi pertinenziali e, in particolare, ai possibili casi di riduzione (v. ad esempio l'art. 44 delle NTA), si rinvia a quanto prescritto dall'Atto di indirizzo D.C.R. n. 1253/1999, punti 5.2.4 e 5.2.5.

Si chiede di raccordare la disposizione proposta all'art. 46, comma 8 delle NTA del RUE con quanto disposto dall'art. 13 "Autorizzazioni dovute" della L.R. n. 14/1999.

Infine, si rammenta che, oltre alla disciplina dei parcheggi pertinenziali, le Norme Tecniche del RUE possono contenere la regolamentazione delle aree per il carico-scarico merci e dell'accessibilità alle strutture di vendita da parte dell'utenza, di cui ai punti 5.2.7 e 5.3 della D.C.R. n. 1253/1999.

AMBITI URBANIZZABILI

13. Si modifichino le tavole di RUE in merito agli "ambiti urbanizzabili", inserendo un'unica voce di legenda denominata "Ambiti soggetti a POC"; la perimetrazione di tali ambiti deve risultare conforme a quella di PSC come modificato in riferimento alle specifiche riserve. Si modifichi di conseguenza la disciplina di cui all'art.54 di RUE.

EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

14. Ai sensi dell'art.A-6-ter della L.R.20/2000, il RUE prevede la monetizzazione delle aree e degli alloggi qualora ricorrano i casi indicati dalle lettere b) e c) dell'articolo A-26, comma 7, definendo le modalità di calcolo del valore delle aree e degli alloggi da monetizzare, nell'osservanza dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Le risorse derivanti da tali monetizzazioni sono interamente destinate a finanziare la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. Risulta pertanto necessario integrare le norme di RUE con la suddetta specifica disposizione.

TERRITORIO RURALE

15. Relativamente alla disciplina del **territorio rurale** contenuta nelle Norme di RUE al Capo 3 del Titolo III, si evidenzia quanto segue.
Risulta necessario riformulare la disciplina di cui al Capo 3 del Titolo III, coordinandola con la disciplina contenuta nel PSC (articoli 82, 83 e 84), come modificata in riferimento alle riserve, tenendo conto che:
- nella disciplina risulta necessario inserire gli specifici riferimenti alle tavole di RUE che individuano gli ambiti del territorio rurale;
 - la disciplina non risulta in alcuni punti conforme alle disposizioni della L.R.20/2000 e del PTCP; il RUE introduce inoltre la possibilità di effettuare interventi di demolizione con ricostruzione su altro sedime, tipologia d'intervento in contrasto con le disposizioni dell'art.A-21 della L.R.20/2000 e dell'art.62 del PTCP, che ammettono tale possibilità solo per alcuni casi ivi definiti;
 - relativamente alla attribuzione di categorie di intervento o destinazioni d'uso è necessario fare esplicito riferimento al censimento contenuto nel QC di PSC (QC All.2a/b - Censimento edifici in territorio rurale);
 - è compito del RUE disciplinare gli interventi di sistemazione delle aree di pertinenza e la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale di cui al comma 4 dell'art. A-16 della L.R.20/2000;
 - risulta necessario valutare gli interventi edilizi ammessi sulla base delle nuove disposizioni della L.R.15/2013 e smi;
 - si elimini l'errore materiale presente nel comma 6 dell'art.56.

DOTAZIONI TERRITORIALI

16. Si provveda ad eliminare le incongruenze presenti nell'individuazione delle dotazioni territoriali fra le tavole di RUE e quelle di PSC; si veda ad esempio un'area destinata ad "attrezzature e spazi collettivi collettivi e di interesse generale" ubicata a Trevozzo (loc. Sordi) individuata sulle tavole di PSC ma non recepita negli elaborati di RUE. Si rileva inoltre che sulle tavole di RUE si individuano distintamente le dotazioni territoriali ed ecologico ambientali esistenti e quelle di progetto, mentre nel PSC non è presente tale distinzione.
17. Art.27 – Quantificazione delle dotazioni territoriali
Nel comma 1 del presente articolo si ritiene necessario indicare dove il PSC stabilisce la quantificazione e il contributo degli interventi urbanistici citando la norma del piano strutturale.
Analogamente anche nel comma 3, al fine di rendere più agevole la lettura della norma, è necessario riportare gli articoli di riferimento del RUE che disciplinino gli interventi che implicano variazione al fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi.
18. Il comma 13 dell'art.87 del PSC stabilisce che "In caso di mutamento di destinazione d'uso le quantità di Attrezzature e spazi collettivi e di interesse generale da realizzare e cedere gratuitamente all'Amministrazione Comunale sono specificate nella singola disciplina d'ambito del RUE". Tale disciplina non pare essere stata affrontata nello specifico all'interno delle NTA del RUE e, pertanto, si ritiene necessario procedere ad una sua definizione.

TAVOLA DEI VINCOLI E SCHEDA DEI VINCOLI

19. Premesso che il RUE non contiene fra i propri elaborati costitutivi, la Tavola e la Scheda dei vincoli, e come evidenziato nell'atto di adozione della Variante e nell'art.2 – Tavola e Scheda dei vincoli di RUE, i suddetti elaborati si intendono richiamati e parte integrante di RUE, si rileva quanto segue:
- l'art.2 delle NTA di RUE deve essere modificato al fine di eliminare il riferimento al Quadro Conoscitivo del PSC, in quanto il medesimo non contiene la Tavola e la Scheda dei vincoli che sono invece elaborati di PSC; si integri inoltre l'art.2 con i richiami agli specifici articoli di PSC riferiti alla Tavola e Scheda dei vincoli alla relativa disciplina;
 - si integri la disciplina di RUE rispetto agli eventuali comandi dati dal PSC al RUE, nelle nuove discipline da elaborarsi rispetto alle specifiche riserve relative alle tutele/vincoli formulate sulla Variante al PSC (vd. ad esempio il tema della viabilità storica urbana);
 - a seguito della riserva n.37 del PSC è necessario coordinare il testo normativo del RUE con il piano strutturale e per tale motivo è necessario:
 - procedere alla stesura di un articolo che disciplini gli impianti di gestione dei rifiuti negli ambiti rurali;
 - procedere alla stesura di un articolo che disciplini la zona di particolare protezione così come peraltro disposto dall'art.3 della G.R. n.1732/2015 ed in particolare il comma 9 recita che: "Ai sensi dell'art. 4 della legge, il Comune deve anche adeguare il RUE. A tal fine, predispone entro dicembre 2016, un "Piano della Luce" secondo le indicazioni di cui all'ALLEGATO B, in cui tra l'altro, deve effettuare un censimento degli impianti esistenti (in zona di protezione e non), per identificare quelli non a norma e pianificare gli interventi di adeguamento alla norma. Nelle more dell'adeguamento del RUE, almeno il censimento è effettuato con massima sollecitudine, anche ai fini della compilazione del quadro conoscitivo di cui all'art.11";
 - procedere alla stesura di un articolo che disciplini gli impianti fotovoltaici ed i sistemi di produzione energetica alternativi.

COMPONENTE GEOLOGICA-IDROGEOLOGICA E SISMICA

20. Ai fini dell'espressione del parere sismico previsto dall'art. 5 della L.R. 19/2008 occorre integrare gli elaborati di piano con lo "Studio di Microzonazione sismica e l'analisi delle condizioni limite per l'emergenza, dei Comuni di Nibbiano e Pecorara, redatti a seguito dei contributi regionali ottenuti dai due comuni, di cui alla D.G.R. n. 241/2017" e trasmessi

dall'Unione dei Comuni Val Tidone a questa Amministrazione in data 7/12/2017 con protocollo n. 5730 (prot. Prov. n.31536 del 13/12/2017); tale studio sostituirà gli elaborati "RUE- Allegato 1 (Relazione e Schede)" del RUE vigente.

VALSAT

21. Al fine di dare maggiore evidenza alla correlazione e continuità tra PSC e RUE, si suggerisce di integrare il percorso di valutazione con l'attività di verifica di coerenza tra gli obiettivi definiti per il Piano strutturale e le azioni del Regolamento urbanistico.
22. Occorre integrare il documento di ValSAT con un capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3-quinquies della L.R. n. 20/2000.

L'Unione dei Comuni Val Tidone, con note acquisite al Prot. prov. le n. 13102 del 31.05.2017, n. 18106 del 28.10.2017 e n. 27214 del 03.11.2017, ha trasmesso gli elaborati relativi alla Variante al RUE di Nibbiano e Pecorara, comprensivi dell'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza ed il sub Ambito dell'Unione.

L'Unione, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato la Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio con atto del Consiglio dell'Unione n. 6 del 13.05.2017.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dagli artt. 5 e 33 della L.R. n. 20/2000 la Variante al RUE è stata assoggettata alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 del Decreto citato.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni, fissato nel 30.07.2017, sono pervenute complessivamente n. 89 osservazioni sulle Varianti al PSC ed al RUE adottate, nel seguito sono riportate quelle riferite al solo Regolamento Urbanistico Edilizio.

N.	Prot.	Richiedente
3	n. 3660 del 11/07/2017	Italcementi S.P.A.
4	n. 3704 del 14/07/2017	Gabanelli Filippo (per conto di Marital S.a.s)
5	n. 3705 del 14/07/2017	Barocelli Giorgio, Barocelli Giampietro, Barocelli Paolo, Barocelli Enrica
6	n. 3706 del 14/07/2017	Barocelli Giorgio, Barocelli Giampietro, Barocelli Paolo, Barocelli Giordano, Barocelli Enrica
7	n. 3733 del 17/07/2017	Fracassi Claudio
9	n. 3788 del 19/07/2017	Pisani Valter
10	n. 3859 del 20/07/2017	Schinardi Antonio
12	n. 3866 del 20/07/2017	Braga Angelo
13	n. 3901 del 21/07/2017	Baldini Annalisa
15	n. 3931 del 22/07/2017	Pandolfi Daria Alberta Maria
18	n. 3943 del 24/07/2017	Salvioni Luigi (per conto di Centro Studio Casa Giorgi)
19	n. 3944 del 24/07/2017	Novara Gian Mario Luigi
20	n. 3945 del 24/07/2017	Radicelli Giovanni
21	n. 3946 del 24/07/2017	Ruggeri Graziella, Coroli Claudia, Coroli Sergio
22	n. 3947 del 24/07/2017	Zade Ferdinand, Tafa Mimoza
23	n. 3981 del 25/07/2017	Giusivi Franco, Giusivi Gian Piero, Giusivi Stefano
24	n. 3982 del 25/07/2017	Maggi Gianpietro, maggi Giuseppe
25	n. 3992 del 26/07/2017	Groppi Giovanni, Rampini Virginia
26	n. 3996 del 26/07/2017	Barocelli Gianpietro
28	n. 3999 del 26/07/2017	Comune di Nibbiano
29	n. 4006 del 26/07/2017	Cali Riccardo
31	n. 4021 del 27/07/2017	Arzani Mario
32	n. 4022 del 27/07/2017	Stevani Giorgio
33	n. 4023 del 27/07/2017	Mazzocchi Renato
34	n. 4024 del 27/07/2017	Minonzio Monica Rita Maria
35	n. 4025 del 27/07/2017	Carelli Stefania
36	n. 4026 del 27/07/2017	Baratti stefano
37	n. 4027 del 27/07/2017	Radicelli Valter
38	n. 4028 del 27/07/2017	Bertola Egidio
39	n. 4030 del 27/07/2017	Gatti Maurizio
41	n. 4032 del 28/07/2017	Bagnalasta Giuseppina
42	n. 4034 del 28/07/2017	Gangi Carlo
43	n. 4035 del 28/07/2017	Fuso Nerini Gianni

N.	Prot.	Richiedente
44	n. 4036 del 28/07/2017	Raba Ioan, Raba Paraschiva
47	n. 4050 del 28/07/2017	Novara Massimo, per conto del gruppo di professionisti
49	n. 4065 del 28/07/2017	Dalocchio Vittorio
50	n. 4066 del 28/07/2017	Parma Primo
51	n. 4067 del 28/07/2017	Parma Primo
53	n. 4069 del 28/07/2017	Cordò Alessandro
54	n. 4071 del 28/07/2017	Groppi Franco
55	n. 4072 del 28/07/2017	Livelli Luigi
56	n. 4073 del 28/07/2017	Dallavalle Alberto
57	n. 4074 del 28/07/2017	Bariani Maria
58	n. 4075 del 28/07/2017	Quartaroli Gianni, per conto della Parrocchia Santa Maria Assunta
61	n. 4078 del 28/07/2017	Chinelli Maurizio
63	n. 4080 del 28/07/2017	Dallagiovanna Sergio
64	n. 4081 del 28/07/2017	Razza Bruno
65	n. 4082 del 28/07/2017	Bagnalasta Elena
66	n. 4083 del 28/07/2017	Pasquali Daniele, Ghelfi Antonino, Pozzi Fausto, Genesi Aurelio
67	n. 4084 del 28/07/2017	Berni Valter
68	n. 4085 del 28/07/2017	Marchesi Maria Francesca
69	n. 4086 del 28/07/2017	Girometta Giuseppe
70	n. 4087 del 28/07/2017	Tulli Patrizia
71	n. 4095 del 28/07/2017	Vettemberge Gianluigi, Baiguera Roberta
72	n. 4096 del 28/07/2017	Braghieri Giacomo, Braghieri Fabrizio, Braghieri Massimo
75	n. 4102 del 29/07/2017	Lucenti Pietro
76	n. 4103 del 29/07/2017	Amici Paolo
77	n. 4101 del 29/07/2017	Galli Luca
78	n. 4105 del 29/07/2017	Zambianchi Primina
79	n. 4106 del 29/07/2017	Busi Linuccia
80	n. 4107 del 29/07/2017	Passerini Anselmo
81	n. 4108 del 29/07/2017	Rossi Vittorio
82	n. 4109 del 29/07/2017	Dallanoce Giuseppina
83	n. 4112 del 29/07/2017	Bagnalasta Roberto
84	n. 4113 del 29/07/2017	Valorosi Gabriele
85	n. 4114 del 29/07/2017	Cremona Giorgio
86	n. 4115 del 29/07/2017	Pilla Stefania
87	n. 4115 del 29/07/2017	Fortunati Simona
88	n. 4124 del 31/07/2017	Baldini Annalisa
89	n. 4214 del 04/08/2017	Biselli Agostino

Nella fase finale dell'iter di approvazione, il Consiglio dell'Unione dei Comuni Val Tidone dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute ed approvare la Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio.

Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche dello specifico Parere Motivato formulato.

Il documento "VST-RA - Val.S.A.T. - Rapporto Ambientale" è stato costruito sulla base dei contenuti della ValSAT del PSC, della relativa Variante e di quelli illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. n. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della Variante al RUE e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. n. 20/2000.

La prima fase della valutazione è stata effettuata congiuntamente alla costruzione della Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio e a partire dalle valutazioni effettuate dal Piano Strutturale Comunale, concludendosi con l'analisi delle

opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio considerato.

Successivamente, la ValSAT si è concentrata sull'individuazione degli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione delle principali previsioni di Piano, consentendo di definire le necessarie azioni di mitigazione, compensazione e/o miglioramento ambientale.

Relativamente alla definizione del sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il documento di ValSAT si riferisce al monitoraggio definito per il PSC, individuando un set di indicatori più ristretto.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi della Variante, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale della Variante al RUE di Pecorara - Nibbiano. La metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dall'Unione ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale della Variante al RUE stessa:

1. Individuazione delle componenti ambientali e delle azioni di Piano,
2. Valutazione delle azioni di Piano,
3. Monitoraggio.

La valutazione degli impatti significativi, derivanti dall'attuazione delle scelte di Piano sul sistema socio-economico, sul sistema ambientale e naturale, consente di definire le necessarie misure di mitigazione e/o compensazione per le previsioni di Variante.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di Variante al RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione della Variante stessa, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve da parte della Provincia (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo
sulla Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Nibbiano -
Pecorara,
adottata con atto C.C. n. 6 del 13.05.2017,
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale
(ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. n. 20/2000.**

La Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Nibbiano – Pecorara potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. È necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano.
2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante al RUE, con particolare riferimento alle

criticità connesse alle reti tecnologiche per l'approvvigionamento idrico ed agli impianti per lo smaltimento dei reflui.

3. Le valutazioni relative alla Variante al RUE in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione ed un aggiornamento dello specifico Parere Motivato.
4. Si rammenta che con l'atto di approvazione della Variante al RUE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.